

112.**ATTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA****Pomeridiana di martedì 18 dicembre 2012****Interpellanze oggetti:****3205****3301****Progetti di legge oggetti:****3449** (51)

(emendamenti)

3450 (52)

(emendamenti)

Deliberazioni oggetti:**3437** (98)**3455** (99)**3456** (100)**Risoluzioni oggetti:****3374****3405****3409****2538****3408****Mozioni oggetti:****804****3363****3446****Interpellanze**

OGGETTO 3205 - Interpellanza del consigliere Filippi circa la documentazione relativa ai fondi, agli interventi ed agli appalti relativi al terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna.

«Il sottoscritto, Fabio Filippi, consigliere regionale del Popolo della Libertà

Premesso

- Che in Assemblea legislativa, nella seduta consiliare del 4 settembre, e successivamente in Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità, nella seduta dell'11 settembre, avevo personalmente richiesto, reputandolo strumento utile per tutti i componenti della Commissione regionale, l'elenco dettagliato dei fondi, rivolti alla ricostruzione, impiegati dalla Regione Emilia-Romagna, dal maggio 2012, mese del terribile terremoto che ha colpito la nostra regione, ad oggi: stanziamenti pubblici e privati, compresi i proventi arrivati dalla beneficenza.

Considerato

- Che parte dei dati richiesti sono inseriti nel portale della Regione rivolto al terremoto;
- Che risulta estremamente complicato districarsi nel portale regionale rivolto al terremoto: nelle pagine internet sono contenuti migliaia di ordinanze, provvedimenti, informative, guide, articoli e documenti vari.

Interpella la Giunta per sapere

- Se reputi opportuno, anche per motivi di trasparenza, consegnare al sottoscritto, che attraverso il presente atto ne formula formale richiesta, copia della lista degli appalti pubblici, relativi ai vari comuni colpiti dal sisma, già affidati o in fase di affidamento, l'entità economica di ogni singolo intervento, i nominativi delle imprese alle quali sono stati commissionati i lavori e i tempi previsti per realizzarli.»

OGGETTO 3301 - Interpellanza dei consiglieri Defranceschi e Favia circa la costituzione quale parte civile della Regione Emilia-Romagna nel procedimento riguardante un Consigliere regionale.

«I sottoscritti consiglieri

premessi che

- il 18 ottobre 2012 il GUP della Procura della Repubblica di Bologna ha rinviato a giudizio, per il reato di truffa aggravata, il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna Alberto Vecchi (PdL), fissando la data dell'udienza per il 13 marzo 2013;

- secondo la tesi dell'accusa, il consigliere regionale Alberto Vecchi avrebbe indebitamente intascato, dal 2006 al 2011, circa 85.000 euro come rimborso delle spese di trasporto, per il tragitto tra Castelluccio di Porretta Terme e la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, avendo trasferito la sua residenza nel comune dell'Appennino emiliano, a meno di una settimana dalla sua proclamazione a consigliere regionale;

considerato che

- secondo quanto riportato da un articolo di stampa "benché sia parte lesa della presunta truffa, a sorpresa la Regione Emilia-Romagna non si costituirà parte civile";

- il 19 ottobre 2012, in merito al procedimento giudiziario a carico del consigliere Alberto Vecchi, i presidenti dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta: "Sulla base delle indicazioni giunte dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa riunitosi oggi, valuteremo tutte le azioni necessarie alla tutela della Regione Emilia-Romagna, compresa l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento giudiziario in corso, operando nell'esclusivo interesse dell'Ente. Fatto salvo l'esito finale del processo, nel quale fin dall'inizio la Regione è stata presente come 'persona offesa', l'obiettivo è quello di recuperare le somme contestate al consigliere Alberto Vecchi. Pertanto, una volta ricevuta la notifica degli ultimi atti processuali verranno assunte le decisioni più opportune";

- la mancata costituzione della Regione Emilia-Romagna, come parte civile nel processo contro il consigliere regionale Alberto Vecchi, renderebbe l'istituzione regionale incapace di tutelare al meglio il bene comune;

- la legge n. 154, del 23 aprile 1981, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" stabilisce, agli articoli 3 e 4, che 'non può ricoprire la carica di consigliere regionale' [...] 'colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Regione, la Provincia o il Comune';

- oltre al danno economico, quantificabile con esattezza, la Regione e, in particolare l'Assemblea Legislativa, avrebbero ricevuto un ben maggiore e più grave danno alla propria immagine;

evidenziato che

- secondo la giurisprudenza, anche recente, della Corte dei Conti, il danno non patrimoniale causato alla Pubblica Amministrazione è qualificato come "danno esistenziale all'immagine", quando il comportamento di funzionari pubblici, dipendenti e amministratori - per la "gravità" dello stesso, di solito integrante reato penale o astrattamente configurabile come tale, e per la "diffusione" del sentimento di dispregio di sdegno e di allarme sociale che creano, il cd. clamor fori - "si traduce di fatto in una alterazione della stessa identità della P.A. e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa.";

- il presupposto costituzionale del danno esistenziale all'immagine è stato individuato nell'art. 97 della Costituzione che configura il diritto della P.A. ad organizzare i propri organi ed uffici e la propria azione amministrativa secondo criteri di buon andamento, economicità, efficienza,

imparzialità e trasparenza, poiché si tratta di diritto proprio della P.A., che le appartiene in modo personale e la sua lesione comporta danno all'immagine, inoltre, se questo diritto viene impedito o pregiudicato (dal comportamento di chi agisce per la stessa P.A.), l'illecito commesso comporta la lesione immediata del valore costituzionalmente tutelato e la configurazione del danno all'immagine, incidendo e ledendo l'immagine di una "buona amministrazione";

- la lesione all'immagine della Pubblica Amministrazione è stata ricondotta, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n. 10/QM/2003, alla categoria del danno esistenziale propriamente detto;

- ogni danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, che sia autenticamente tale per gravità e diffusione del discredito, "reca in sé una minaccia all'esistenza stessa dello Stato (inteso come Stato Comunità) ed impone un 'agire diversamente', un 'riorganizzarsi', con conseguenti costi per la collettività";

- il danno all'immagine, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è, tuttavia, suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, infatti, la sentenza della Corte dei Conti, sezioni riunite n. 10/2003/QM, che ha ricostruito in termini di danno esistenziale il danno all'immagine della P.A. e la giurisprudenza di merito contabile successiva hanno rinvenuto, nella fattispecie, una sorta di "danno esistenziale erariale", ossia lesivo di un interesse attinente alla personalità ed all'esistenza stessa della P.A., di per sé non reddituale, eppure suscettibile di immediata valutazione economica: "la violazione del diritto all'immagine... è economicamente valutabile, essa, infatti, si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che sull'organizzazione della P.A. si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa";

- "ai fini risarcitori o riparatori, la potenzialità dannosa della condotta va saggiata nei singoli casi, assumono così rilievo in relazione all'an ed al quantum del danno all'immagine i seguenti elementi: ... - la negativa impressione nell'opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell'ente" (Corte dei Conti, Sicilia, 9 novembre 2006 n. 3227);

- l'elaborazione della Corte dei Conti (successiva alle sentenze della Cassazione 5668/1997 e 744/1999), ha disancorato il danno all'immagine dall'illecito penale, arrivando a sostenere che il danno esistenziale all'immagine possa, in teoria, provenire da qualsiasi tipo di illecito amministrativo-contabile.

Interpellano la Giunta regionale
per sapere:

1) se la Regione Emilia-Romagna si costituirà parte civile nel processo contro il consigliere regionale Alberto Vecchi;

2) se non ritenga necessario, oltre al recupero dell'eventuale somma ottenuta illecitamente dallo stesso, mediante truffa, dalle casse regionali, procedere al risarcimento dell'eventuale grave danno all'immagine che la Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l'Assemblea Legislativa avrebbero ricevuto a seguito della condotta dello stesso;

3) se l'attuale titubanza e rinvio della scelta, sulla costituzione di parte civile della Regione, non siano dettate dalla circostanza che da essa discenderebbe, automaticamente per la legge n. 154, del 23 aprile 1981, la decadenza del consigliere regionale Alberto Vecchi;

4) a quanto ammontino le spese, già sostenute, per intervenire come parte offesa nell'udienza preliminare e nelle fasi precedenti, quali siano i risultati raggiunti a seguito di questa scelta e se dette spese appaiano giustificabili nell'ipotesi di non costituzione come parte civile.»

Progetti di legge

OGGETTO 3449

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Richetti, Aimi, Mandini, Corradi, Meo, Bartolini e Mazzotti: «Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile

1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)» (51)

Capo I

Modifiche alla l.r. n. 42 del 1995

Art. 1

Sostituzione dell'art.1 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica e indennità di funzione;

b) indennità per fine mandato e assegno vitalizio, salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)".

2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la partecipazione alle riunioni delle commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni).".

Art. 2

Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. n. 42 del 1995

1. La rubrica del capo II della l.r. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente: "Indennità di carica e indennità di funzione".

Art. 3

Sostituzione dell'art. 2 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 2 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Indennità di carica

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1 gennaio 2012.

2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.

4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.".

Art. 4

Sostituzione dell'art. 3 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 3 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Trattenute sulla indennità di carica

1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 1. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.

2. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

3. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli

articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 2 è ridotta nella misura dell'1 per cento.

4. La disposizione di cui al comma 3 non è operata:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 3 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 8, comma 1;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, di altro componente; o quale proponente/relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;

c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica.".

Art. 5

Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 42 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 42 del 1995 è modificato come segue:

a) all'alinea, le parole "mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati" sono sostituite dalle seguenti: "di carica mensile lorda di cui all'articolo 2";

b) alla lettera a), le parole "pari al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

c) alla lettera b), le parole "pari al 22,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 33 per cento";

d) alla lettera c), dopo le parole "nonché ai Segretari" sono aggiunte le seguenti "e ai Questori";

e) alle lettere c) e d), le parole "pari al 12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 19 per cento";

f) alla lettera e), le parole "pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 7 per cento.".

Art. 6

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 6 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 6**Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato**

1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37 per cento dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'articolo 2.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 8, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 3, comma 3, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.
7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b), c).".

Art. 7**Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 42 del 1995**

1. L'articolo 8 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 8**Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute**

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa o della Giunta.
2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.
3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al

consigliere, per ogni chilometro percorso, un' indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

4. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 6, comma 1.

5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2.

Art. 8

Abrogazione dell'art. 9 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 9 della l.r. n. 42 del 1995 è abrogato.

Art. 9

Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 42 del 1995

1. La rubrica dell'articolo 10 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente "Uso di autovetture di servizio".
2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. n. 42 del 1995 la parola "esclusivamente" è soppressa.

Art. 10

Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 42 del 1995

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. n. 42 del 1995 dopo le parole "in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda" sono inserite le parole "di cui all'articolo 2".

Art. 11

Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 42 del 1995

1. All'articolo 13 della l.r. n. 42 del 1995 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Stante l'abolizione del vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012."

Art. 12

Inserimento dell'art. 13 bis della l.r. n. 42 del 1995

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. n. 42 del 1995 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis

Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di

passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici."

Art. 13

Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 42 del 1995

1. Il comma 4 dell' articolo 17 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce, con proprio regolamento, ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito dell'assunzione di cariche pubbliche remunerate con indennità lorde mensili pari o superiori al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile di cui all'articolo 2."

Art. 14

Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 42 del 1995

1. Al comma 4 dell' articolo 24 della l.r. n. 42 del 1995 le parole "le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione;" sono soppresse.

Capo II

Modifiche alla l.r. n. 32 del 1997

Art. 15

Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 32 del 1997

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) è sostituito dal seguente:

"3. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza."

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"5. Il Consiglio regionale, con le modalità e gli effetti previsti dalla presente legge, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi dell'articolo 3, si avvale del

Collegio dei Revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 2012."

Art. 16

Sostituzione dell'art. 3 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 3 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 3**Contributi ai gruppi**

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.

3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

5. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 4, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 4, comma 4."

Art. 17

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 4 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 4**Personale dei gruppi**

1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria.

2. I gruppi assembleari per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a

consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo.

3. Fanno carico ai gruppi le spese per la retribuzione del personale di cui al comma 2, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione.

4. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 2 sono assegnati a ciascun gruppo contributi annuali sulla base del criterio di cui all'articolo 3, comma 2. I contributi annuali per la retribuzione del personale sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo e ad essi dedicato in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Ai contratti stipulati per l'acquisizione del personale di cui agli articoli 4, 7, comma 1, lettera a), e 8 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) non si applicano i vincoli di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Le spese relative ai rapporti di cui al comma 2 devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. A tali rapporti è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie e gli organi monocratici.

6. E' fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 2 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione."

Art. 18

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 5 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Corresponsione dei contributi in denaro

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 3, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le

facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo, in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.

4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3."

Art. 19

Modifiche all'art. 7 della l.r. del 32 del 1997

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. n. 32 del 1997 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione."

Art. 20

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 8 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Documentazione contabile dei gruppi

1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo indicazioni e modalità disposte dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

3. I gruppi consiliari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla LR..... 2012 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge."

Art. 21

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 9 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Rendiconto dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Presidenza entro il 15 febbraio di ogni anno il rendiconto approvato relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.
3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:
 - a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;
 - b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.
4. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.
5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.
6. I commi 3, 4 e 5 si applicano fatte salve diverse disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
7. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 8. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.
8. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 7 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formati nel nuovo Consiglio regionale che presenti,

rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. La continuità politico organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nel nuovo Consiglio entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 7 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.

9. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso."

Art. 22

Sostituzione dell'art. 10 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 10 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Deposito del rendiconto

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. Il rendiconto e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale che lo trasmette al presidente della Regione per l'inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. La delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale nel Bollettino ufficiale telematico e sul sito istituzionale della Regione.

2. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.

4. Il comitato tecnico per il controllo del rendiconto di cui all'articolo 11 rimane in carica sino alla nomina del Collegio dei revisori di cui alla l.r. ... 2012 per svolgere i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. ... 2012."

Art. 23

Sostituzione dell'art. 14 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 14 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi consiliari

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012 la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).".

Art. 24

Abrogazione degli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della l.r. n. 32 del 1997

1. Gli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della l.r. n. 32 del 1997 sono abrogati.

Capo III

Modifiche alla l.r. n. 1 del 2012

Art. 25

Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 1 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione), le parole "oltre a" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo".

2. Le lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 3 della l. r. n. 1 del 2012 sono sostituite dalle seguenti:

"h) quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

i) dichiarazione concernente dati patrimoniali con specifico riferimento:

1) ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

2) alle partecipazioni in società quotate e non quotate;

3) alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;

i bis) la dichiarazione di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982 e la dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di

amministratore o di sindaco di società di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982;

i ter) il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n. 441 del 1982, del coniuge non separato, del convivente more uxorio e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;"

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 1 del 2012 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e la dichiarazione di cui alla lettera i) e alle lettere i bis) e i ter) devono essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina al Presidente dell'Assemblea legislativa. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto l'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i medesimi soggetti sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici ogni qualvolta pervengano nuovi dati."

Art. 26

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. n. 1 del 2012

1. L'articolo 7 della l.r. n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Estensione delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis si applicano altresì ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa."

Art. 27

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 1 del 2012

1. L'articolo 8 della l.r. n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Diffida e sanzioni amministrative

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale o uno dei soggetti di cui all'articolo 7, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa ne dà notizia all'Assemblea regionale.

2. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i), i bis) e i ter) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 7 inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di 1.000 euro. La competente struttura, della Giunta e dell'Assemblea, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità."

Art. 28

Inserimento dell'art. 8 bis nella l.r. n. 1 del 2012

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. n. 1 del 2012 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis
Disposizione transitoria

1. Per il completamento dell'attuazione delle parti della presente legge che necessitano di una sistemazione informatica complessa i termini sono prorogati al 1° gennaio 2014. E' fatta comunque salva l'attuazione delle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 3 nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012."

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 29

Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard

1. Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea Legislativa non può essere superiore alla quota di euro 8,00 procapite per cittadino residente nel territorio regionale al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferisce il tetto.

2. Per funzioni proprie si intendono le funzioni attribuite all'Assemblea legislativa dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi.

3. L'Ufficio di Presidenza con proprio atto realizza a cadenza biennale una ricognizione delle funzioni esercitate e ne definisce l'aggregazione in aree omogenee. Per ogni area omogenea può essere determinato il costo standard, secondo criteri di massima efficienza produttiva.

4. Il valore procapite previsto al comma 1 viene aggiornato per legge a cadenza biennale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 3.

5. Il primo aggiornamento è stabilito al 1° gennaio 2015.

6. La variazione del valore procapite non può essere superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo intercorso dal precedente aggiornamento.

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Emendamenti all'oggetto 3449

Emendamento 1, a firma del consigliere Defranceschi:

«Al comma 1 dell'articolo 4 del pdl oggetto consiliare 3449 le parole "1 per cento" sono sostituite dalle parole "2 per cento".»

Emendamento 2, a firma del consigliere Defranceschi:

«Al comma 1 dell'articolo 4 del pdl oggetto consiliare 3449 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari".»

Emendamento 3, a firma del consigliere Defranceschi:

«Il comma 2 dell'articolo 9 del pdl oggetto consiliare 3449 è sostituito dal seguente:

"2. L'articolo 10 della l.r. 42/1995 è così sostituito:

I consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale o svolgano attività di rappresentanza ufficiale, con partenza dalla sede regionale e rientro nella stessa, salvo la scelta di una diversa sede di partenza e ritorno in caso di effettivo ed evidente risparmio di spesa".»

Emendamento 4, a firma del consigliere Defranceschi:

«L'articolo 11 del pdl oggetto consiliare 3449 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Modifiche all'art. 13 della l.r. 42/1995

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato entro l'VIII legislatura che abbiano compiuto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento statale per la generalità dei lavoratori.
2. Ai consiglieri regionali in carica nell'attuale legislatura verrà restituita, con appositi criteri e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, la trattenuta obbligatoria già effettuata.
3. L'assegno vitalizio non è reversibile. È cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, per l'attività lavorativa svolta, al consigliere cessato dal mandato. Non è cumulabile con analogo istituto previsto per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, parlamentare della Repubblica italiana o di altro Consiglio regionale.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, qualora già percettore di altro assegno vitalizio in quanto eletto o già eletto in precedenti legislature, alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana o di altro Consiglio elettivo regionale, deve optare, mediante formale dichiarazione da rendere al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, tra la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 e l'analogo istituto previsto, per le cariche di cui sopra, fatta salva la restituzione delle somme versate, maggiorate dell'interesse legale maturato.
5. La mancata dichiarazione di cui al comma precedente comporta la cessazione della corresponsione dell'assegno, di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 e la restituzione delle somme versate maggiorate dell'interesse legale maturato.
6. La legittimazione dell'assegno vitalizio cessa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o in altro Consiglio regionale. La corresponsione dell'assegno è ripristinata con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. Qualora il beneficiario dell'assegno vitalizio rivesta incarichi retribuiti di qualsivoglia natura, con indennità lorde mensili pari o superiori al vitalizio, il diritto al pagamento dello stesso cessa per tutta la durata di esercizio dell'incarico ed è ripristinato solo all'avvenuta cessazione di questo; qualora l'importo sia di entità inferiore, si ha diritto alla sola differenza.
7. Le norme regionali in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate".»

Emendamento 5, a firma del consigliere Defranceschi:

«Al comma 1 dell'articolo 16 del pdl oggetto consiliare 3449, che sostituisce l'art. 3 della l.r. 42 del 1995, il comma 2 sostituito è a sua volta sostituito dal seguente:

"2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso. Ai gruppi la cui consistenza numerica non sia superiore a cinque componenti, il valore del contributo erogato è raddoppiato".»

Emendamento 6, a firma del consigliere Defranceschi:

«Al comma 1 dell'articolo 17 del pdl oggetto consiliare 3449, dopo la parola "ricerca,", sono inserite le parole "supporto legislativo e".»

Emendamento 7, a firma del consigliere Defranceschi:

«Al comma 6 dell'articolo 17 del pdl oggetto 3449, dopo le parole "affini fino al quarto grado" sono inserite le parole ", ovvero con persone con cui i consiglieri regionali abbiano rapporti di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità".»

Emendamento 8, a firma del consigliere Defranceschi:

«Il comma 2 dell'articolo 19 del pdl oggetto consiliare 3449 è così sostituito:

"2. I gruppi non possono corrispondere compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione a consiglieri regionali, a società o enti in cui gli stessi o loro familiari entro il IV grado, siano soci, ricoprano cariche o detengano partecipazioni rilevanti anche indirettamente. Tale divieto è esteso anche ai soggetti con cui i consiglieri regionali abbiano rapporti di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità. Il mancato rispetto di tale divieto e il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 17, comma 6, comporta la decurtazione fino al 30% del budget annuale del gruppo assembleare inadempiente".»

Emendamento 9, a firma del consigliere Defranceschi:

«Al comma 1 dell'articolo 21 del pdl oggetto consiliare 3449, dopo le parole "beni mobili non registrati", sono inserite le parole "il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale" e dopo le parole "allegato un inventario" sono aggiunte le parole ", anch'esso pubblicato nella sezione "Trasparenza,".»

Emendamento 10, a firma del consigliere Defranceschi:

«Al comma 1 dell'articolo 7 del pdl oggetto consiliare 3449 la parola "proprio" (mezzo) è abrogata.»

Emendamento 11, a firma dei consiglieri Monari, Mazzotti, Barbati, Lombardi, Meo, Leoni, Vecchi Luciano, Cavalli, Moriconi, Garbi, Piva, Donini, Manfredini, Naldi, Noè, Sconciaforni, Montanari, Casadei, Mumolo, Zoffoli, Bernardini, Costi, Marani, Paruolo, Pagani, Barbieri, Mori, Defranceschi, Pariani, Corradi, Alessandrini e Carini:

«Art. 1

Modifica all'art. 5 "Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale"
della l.r. n. 13/2010

I commi 1 e 2 dell'art. 5 della l.r. n. 13/2010 sono così sostituiti:

"1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.".

Art. 2

Modifica all'art. 16 "Contributi volontari" della l.r. 42/95

I commi 1 e 2 dell'art. 16 della l.r. 42/1995 sono così sostituiti:

"1. Il consigliere in carica al 1° gennaio 2013 ha facoltà di continuare il versamento del contributo di cui all'art. 3 sino al termine della legislatura e comunque per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato i requisiti di cui all'art. 13, comma 1, della l.r. n. 42 del 1995.

2. Il consigliere che non intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve comunicarlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio 2013.

L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda."

Art. 3

Rinuncia all'assegno vitalizio

1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. L'Ufficio di Presidenza procede all'accoglimento della domanda nei trenta giorni successivi.

3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

4. La restituzione dei contributi versati avviene in rate trimestrali. L'Ufficio di Presidenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 29 stabilisce con proprio atto lo stanziamento annuale per la restituzione dei contributi versati, l'importo massimo della rata nonché i criteri e le modalità di restituzione.

5. Il consigliere in carica o cessato dal mandato nei confronti del quale sia stata presentata richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.p. per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale, non può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 sino al termine ultimo del procedimento avviato nei suoi confronti.»

Emendamento 12, a firma del consigliere Naldi:

«Modifica dell'art. 28 comma 1 con la sostituzione della data "1 gennaio 2014" con la data "30 giugno 2013".»

OGGETTO 3450

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Richetti, Aimi, Mandini, Corradi, Meo, Bartolini e Mazzotti: «Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente» (52)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna, di seguito denominato "collegio", quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 2

Composizione e nomina del collegio

1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7.
2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente nella prima seduta di insediamento con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 3

Pareri obbligatori

1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge entro la data di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa.
2. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.
5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, l'Assemblea legislativa può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione della proposta di legge.

Art. 4

Altri compiti del collegio

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 3:
 - a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
 - d) effettua, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il controllo di regolarità e di conformità delle spese di funzionamento dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa, di cui alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42), e trasmette le risultanze del controllo al Presidente del Gruppo assembleare e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;

- e) fornisce ai gruppi assembleari indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla l.r. n. 32 del 1997;
 - f) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - g) su richiesta della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa per il tramite dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione Bilancio, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
 - h) riferisce alla Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - i) verifica i rapporti tra la contabilità Regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale e svolge la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. La Regione, con delibera dell'Assemblea legislativa, può attribuire al collegio funzioni ulteriori ed eventualmente anche un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 10.
3. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 5

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali.
2. Il collegio può, se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni assembleari dell'Assemblea legislativa dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Il collegio ha sede presso l'Assemblea legislativa della Regione.
4. La Giunta regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

Art. 6

Funzionamento del collegio

1. E' eletto Presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi dal collegio; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
2. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

5. I singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

6. Il collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.

7. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.

8. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

Elenco regionale dei revisori dei conti

1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. n. 138 del 2011 convertito dalla l. n. 148 del 2011.

3. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 2.

Art. 8

Durata della carica

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie;
- c) decadenza;
- d) revoca.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del collegio è revocabile dall'Assemblea legislativa, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 9

Responsabilità

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 10

Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti del collegio spetta un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri.

2. Nei casi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni secondo i criteri e le modalità stabiliti con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11

Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Art. 12

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, ai fini del sorteggio per l'individuazione dei componenti del collegio, l'elenco di cui all'articolo 7 è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'Assemblea legislativa nomina i componenti del collegio entro quindici giorni dalla costituzione dell'elenco.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione dell'Assemblea regionale.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURERT.

Emendamenti all'oggetto 3450

Emendamento 1, a firma del consigliere Defranceschi:

«All'art. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. bis. Le commissioni consiliari, su proposta di ogni consigliere, possono chiedere al Collegio dei Rvisori relazioni su quesiti inerenti leggi di cui all'articolo 3, comma 1. Il Collegio dei Revisori è tenuto a presentare tempestivamente tali relazioni al Presidente della commissione ed al Presidente dell'Assemblea.

2 ter. Qualora vi sia da parte di un consigliere richiesta scritta e motivata al Presidente di una commissione, questi può disporre l'audizione in commissione del Collegio dei Revisori."»

Emendamento 2, a firma del consigliere Defranceschi:

«Al comma 1 dell'art. 11 la lettera a) è così sostituita:

"a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, ovvero persone aventi rapporti di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;"»

Deliberazioni**OGGETTO 3437**

Delibera: «Approvazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), delle modificazioni al tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 69 del 22 dicembre 2011.

(Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2012, n. 1855)» (98)

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1855 del dicembre 2012, recante in oggetto "Proposta, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m., all'Assemblea legislativa di approvazione delle modificazioni al tariffario delle prestazioni rese dai dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 69/2011";

Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente "Politiche per la salute e politiche sociali", giusta nota prot. n. 49353 in data 11 dicembre 2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 5 dicembre 2011, recante ad oggetto "Proposta all'Assemblea legislativa di approvazione del tariffario delle prestazioni rese

dai dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni";

Richiamata altresì la delibera dell'Assemblea legislativa n. 69 del 22 dicembre 2011 "Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica). (Proposta della Giunta regionale in data 5 dicembre 2011, n. 1804)" che inserisce e accorpa in un unico tariffario, al fine di renderne più agevole la consultazione e più trasparente l'utilizzo, le prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, comprese quelle veterinarie e di igiene degli alimenti;

Ritenuto necessario, in ragione di successivi interventi legislativi, procedere alla introduzione e alla modificazione di alcune voci previste nel tariffario di cui alla soprarichiamata deliberazione concernenti prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna, erogate su istanza e nell'interesse dell'utente, come previsto dall'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e ss.mm., adeguandole all'evoluzione normativa nazionale ed in particolare comunitaria;

Ritenuto altresì di dover procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni legislative anche attraverso la eliminazione dal tariffario più volte citato di tariffe corrispondenti a voci relative a prestazioni non più previste come onerose;

Valutata altresì la necessità di procedere, sulla base delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenuti dal territorio, alla individuazione, alla precisazione di voci non specificate nel tariffario approvato con la deliberazione più volte richiamata, ma ricomprese in voci più generali, così evitando dubbi interpretativi e al contempo conseguendo omogeneità applicativa su tutto il territorio regionale;

Ritenuto quindi di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe relative alle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti, al fine da un lato di rendere il relativo tariffario coerente al mutato quadro legislativo di riferimento e dall'altro di facilitare e renderne uniforme l'applicazione sul territorio regionale consentendo ai competenti Servizi delle Aziende USL di operare in un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica;

Ritenuto di dover confermare integralmente i principi e i criteri per l'applicazione del tariffario, approvati nella citata deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69/2011, quale riferimento per l'applicazione del tariffario su tutte le prestazioni previste da parte dei competenti Servizi delle Aziende USL;

Ritenuto dunque di procedere alla modificazione - sulla base di quanto più sopra previsto - del suddetto tariffario concernente le prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti con quello di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), sostituisce, a tutti gli effetti, le tariffe preesistenti - veterinarie e di igiene degli alimenti - di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69/2011;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1855 del 3 dicembre 2012 (qui allegato);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- 1) l'approvazione, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 19/82, dell'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti erogate dai Dipartimenti di Sanità

Pubblica delle Aziende USL su istanza e nell'interesse degli utenti, di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69/2011 così come rideterminate, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, nell'allegato alla presente deliberazione;

- 2) di approvare, pertanto, il tariffario delle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti, come risultante nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aggiornato sulla base delle integrazioni e variazioni rese necessarie dall'adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria sopravvenuta e alle difficoltà applicative pervenute dal territorio descritte in premessa, che sostituisce a tutti gli effetti il tariffario delle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69/2011, provvedendo contestualmente alla sua abrogazione;
- 3) di confermare la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69/2011 in ogni altra sua parte;
- 4) di fissare la decorrenza del tariffario dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
- 5) di pubblicare la delibera assembleare ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).» (*Allegati depositati agli atti*)

OGGETTO 3455

Delibera: «Proroga al 31 dicembre 2013 del "Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 22 del dicembre 2009, n. 270. (Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2012, n. 1835)» (99)

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1835 del 3 dicembre 2012, recante ad oggetto "Proroga al 31.12.2013 del "Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione 22 dicembre 2009, n. 270.";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 49804 in data 13 dicembre 2012;

Previo votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1835 del 3 dicembre 2012, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.» (*Allegati depositati agli atti*)

OGGETTO 3456

Delibera: «Proroga al 31 dicembre 2013 del "Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi, linee

di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012" approvato con deliberazione assembleare del 22 dicembre 2009, n. 269.

(Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2012, n. 1836)» (100)

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1836 del 3 dicembre 2012, recante ad oggetto "Proroga al 31 dicembre 2013 del "Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24/3/2000 n. 18). Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012" (Proposta della Giunta regionale del 16 novembre 2009 n. 1823) approvata dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione del 22 dicembre 2009 n. 269.";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 49806 in data 13 dicembre 2012;

Previo votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1836 del 3 dicembre 2012, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.» *(Allegati depositati agli atti)*

Risoluzioni

OGGETTO 3374 - Risoluzione proposta dai consiglieri Manfredini, Corradi, Bernardini e Cavalli per impegnare la Giunta a negare, anche nei confronti di eventuali provvedimenti del Governo, la propria disponibilità ad ospitare, nelle discariche regionali, qualsiasi quantitativo di rifiuti provenienti dalla Campania.

«Premesso che:

- lo Stato italiano ha speso un enorme quantitativo di denaro, circa 8000 milioni di euro dal 1994 fino ad oggi, per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti campani;
- a 18 anni dal primo intervento, la Regione Campania e la città di Napoli, in particolare, si trovano ancora in piena emergenza nello smaltimento dei loro rifiuti;
- il Ministro dell'Ambiente Corrado Clini avrebbe già pronto un decreto d'urgenza per spedire i rifiuti della Campania in Emilia-Romagna.

Considerato che:

- già alla fine di maggio 2011 il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris aveva manifestato l'intenzione di risolvere l'emergenza della propria città spostando i rifiuti nelle altre regioni italiane;
- con una lettera inviata il 1 giugno 2011 avevamo già sollecitato il Presidente della Giunta Regionale emiliano-romagnola, Vasco Errani, che è anche Presidente della Conferenza Stato-Regioni, a non fornire consenso e sostegno alle parole di De Magistris.

Impegna la Giunta regionale:

- a non dare la propria disponibilità ad ospitare nelle discariche dell'Emilia-Romagna qualsivoglia quantitativo di rifiuti proveniente dalla regione Campania.
- A manifestare la propria contrarietà presso il Ministero dell'Ambiente ad un decreto d'urgenza che scavalcherebbe la volontà della Regione e dei cittadini dell'Emilia-Romagna, contrari a ricevere nuovi rifiuti provenienti dalla Campania.»

OGGETTO 3405 - Risoluzione proposta dai consiglieri Favia e Defranceschi per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte ad evitare il condizionamento od il blocco dello studio denominato "Brave Dreams" circa l'efficacia e la sicurezza del trattamento di angioplastica venosa su pazienti affetti da sclerosi multipla, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

«Premesso che

la Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 2,742 milioni per realizzare lo studio di efficacia e sicurezza del trattamento di angioplastica venosa su pazienti affetti da sclerosi multipla messo a punto dal professor Zamboni;

il finanziamento è destinato all'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, dove ha sede il Centro promotore e gestore dello studio, denominato "Brave Dreams" (acronimo di BRAin VEnous DRainage Exploited Against Multiple Sclerosis), studio coordinato dallo stesso professor Zamboni, il quale ha condiviso fin dalle prime battute la necessità della sperimentazione partecipando poi a tutte le fasi per la sua messa a punto;

la somma assicura la copertura di tutti i costi dello studio e anticipa anche quelli a carico delle Regioni in cui hanno sede gli altri Centri sede di sperimentazione;

lo studio Brave Dreams è finalizzato a valutare l'efficacia clinica della angioplastica venosa in persone con sclerosi multipla. Vede la partecipazione a livello nazionale di 19 Centri e si propone con l'arruolamento di circa 700 pazienti;

la sperimentazione deve valutare l'efficacia della fase diagnostica e della fase terapeutica. E' sottoposta alla valutazione, in ogni passaggio, di un Comitato tecnico scientifico indipendente composto da neurologi, biostatistici, esperti di metodologia della ricerca, oltre che alla valutazione di tutti i Comitati etici dei Centri sperimentatori;

i centri sperimentatori hanno sede in Emilia-Romagna (con il Centro dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara come coordinatore a livello nazionale), Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo;

all'ospedale di Cona è partita lo scorso agosto, in collaborazione con il Bellaria di Bologna, la ricerca "Brave Dreams". L'arruolamento iniziato nei Centri sperimentatori dell'Emilia-Romagna: l'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara (Centro coordinatore a livello nazionale) e l'Azienda Usl di Bologna, i cui Comitati etici hanno dato il loro parere positivo alla sperimentazione. I Comitati etici degli altri Centri sperimentatori, presenti in altre Regioni aderenti al progetto, hanno dato il loro parere positivo sul protocollo di ricerca messo a punto da un Comitato scientifico composto da esperti di livello nazionale e coordinato dall'Agenzia sanitaria e sociale dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che

la sperimentazione dovrebbe varcare entro fine anno i confini della Regione Emilia-Romagna. Altri centri che hanno aderito, alcuni dei quali di particolare prestigio e competenza, strutture che sarebbero già pronte per partecipare alla sperimentazione ma il cui contributo, in alcuni casi, sarebbe stato "congelato";

l'impedimento proviene da Istituzioni di carattere politico (Assessorato alla Salute della Regione Lombardia) che, in contrasto con le regole proprie della ricerca scientifica, si sovrappongono ai pareri dei comitati etici che già si sono espressi favorevolmente alla partecipazione allo studio finanziato dal pubblico (Regione Emilia-Romagna). L'impedimento prende le mosse da una ricerca scientifica privata, tra le tantissime esistenti, la maggior parte delle quali - ad opera di

scienziati indipendenti - confermano quanto indicato dal prof. Zamboni, ostacolando una ricerca pubblica;

ostacolare questo tipo di studio è antiscientifico, oltre che crudele nei confronti dei malati che hanno di fronte, per la prima volta, la possibilità di verificare compiutamente l'efficacia o l'inefficacia dello studio del prof. Zamboni.

**L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna
impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente**

ad intervenire nelle sedi competenti affinché studi contrapposti condotti da privati, seppur meritevoli, non siano utilizzati per condizionare o frenare lo studio "Brave Dreams" di efficacia e sicurezza del trattamento di angioplastica venosa su pazienti affetti da sclerosi multipla, messo a punto dal professor Zamboni, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per la sperimentazione su tutto il territorio nazionale, nel rispetto di tutti i criteri richiesti dalla comunità scientifica internazionale e dalle indicazioni ministeriali vigenti.»

OGGETTO 3409 - Risoluzione proposta dai consiglieri Defranceschi, Monari, Paruolo, Bignami, Malaguti, Sconciaforni, Barbati e Manfredini per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a tutelare due specie protette di chiroterteri che popolano aree site presso il Parco regionale di Suviana e Brasimone.

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

un recente studio scientifico ha evidenziato, anche con l'ausilio di rilevamenti bioacustici, controlli roost, controlli delle cavità ipogee e roost di origine antropica, la presenza di due rare specie di pipistrello di particolare interesse conservazionistico, il Barbastello (*Barbastella barbastellus*) e il Ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), in un'area di circa 3 km di raggio;

un analogo riscontro della presenza della specie, in località Pian di Balestra e Monte Bastione sull'Appennino bolognese, ha recentemente portato, in seguito a una risoluzione approvata all'unanimità in quest'Aula, a designare l'area come SIC-ZPS Monte dei Cucchi - Pian di Balestra con Delibera GR n. 893 del 2 luglio 2012.

Dato atto che

la specie risulta fortemente minacciata e si stima un calo del 30% della popolazione negli ultimi 15 anni, valutata in pericolo (EN) di estinzione secondo la Lista Rossa Nazionale, nonché inserita nell'allegato II della Direttiva 92/43 CEE (Direttiva "Habitat"), in quanto specie d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione;

la L.R. n. 15/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna" salvaguarda la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi, considerando "particolarmente protette" proprio le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;

la L.R. n. 15/2006 recita "Per la conservazione della fauna minore di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005, le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette ... individuano e adottano misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico, della fauna minore";

la ricerca è stata realizzata utilizzando le indicazioni tecniche previste dalle "Linee guida per il monitoraggio dei Chiroteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia" predisposte nel 2004 dal Ministero dell'Ambiente e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Considerato che

l'area in questione, oltre ad essere di piccole dimensioni (circa 6 km di raggio) pur non essendo oggetto di particolari tutele attualmente è già situata in mezzo al SIC-ZPS IT4050013 - Monte Vigese e al SIC IT4050020 - Laghi di Suviana e Brasimone, quest'ultimo compreso all'interno dell'omonimo Parco regionale;

porre sotto tutela questa piccola area consentirebbe un semplice collegamento e un naturale corridoio ecologico tra realtà naturalistiche già consolidate nella nostra regione e che ospitano un'importante biodiversità, avendo, a solo titolo d'esempio, siti di nidificazione del falco pellegrino e uno dei tre noti in provincia di Bologna di aquila reale;

la Giunta della Regione Emilia-Romagna, su impulso di un'analoga risoluzione votata all'unanimità da questa Aula, ha già correttamente provveduto a porre all'interno di una zona speciale di conservazione un'area in cui si è avuto il felice ritrovamento di queste specie gravemente minacciate d'estinzione.

Invita la Giunta regionale

- a porre in essere con urgenza tutte le misure necessarie volte a tutelare l'area in cui si trova la popolazione delle suddette specie di chiroterio, tramite la designazione di una zona speciale di conservazione, come già correttamente fatto con l'individuazione del SIC-ZPS Monte dei Cucchi - Pian di Balestra con Delibera GR n. 893 del 2 luglio 2012;
- a coordinarsi con la Provincia di Bologna, la Comunità montana, il limitrofo Ente Parco e i Comuni interessati per raggiungere in breve tempo le finalità di cui sopra.»

OGGETTO 2538 - Risoluzione proposta dal consigliere Carini per impegnare la Giunta a promuovere un tavolo politico-tecnico per ridefinire la concessione di derivazione dell'acqua del Brugnato.

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

dal 1962 è attiva una Convenzione che concede l'utilizzo dell'acqua dell'invaso costruito nel 1959 sul torrente Brugnato alla città di Genova per l'approvvigionamento idropotabile e, secondariamente, per la produzione di energia elettrica;

stante tale Convenzione ed a seguito di accordi tra il Comune di Genova ed il Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni anno il gestore della centrale idroelettrica e della distribuzione idropotabile dell'invaso del Brugnato (Mediterranea delle Acque) provvede al rilascio della quantità concordata di 2,5 milioni di m³ nel periodo tra il 15 maggio ed il 16 settembre, a garanzia dell'irrigabilità del Fiume Trebbia;

prossima è la scadenza della concessione finalizzata alla produzione di energia elettrica, prevista per il 2014, mentre quella relativa all'utilizzo ad uso potabile scadrà nel 2024.

Evidenziato che

dal 1959 ad oggi il contesto territoriale è inevitabilmente mutato ed, in particolare, la portata idrica del Fiume Trebbia ha subito una drastica diminuzione che determina la secca della parte bassa dell'alveo nell'intera stagione estiva ed una portata scarsissima nella media ed alta valle;

la sofferenza del Fiume sta creando a tutte le attività ad esso legate, dall'agricoltura alla pesca, dallo sport al turismo, grosse difficoltà ogni anno più ingenti;

in particolare la vocazione turistica balneare da sempre consentita dal Fiume Trebbia è già praticamente inesistente per i comuni della bassa Val Trebbia ed estremamente compromessa per quelli della media ed alta Val Trebbia;

l'effetto di tutto questo si incarna nel mancato sviluppo delle attività economiche e nel conseguente spopolamento del territorio.

Rilevato che

lo "Studio del bacino idrografico del Fiume Trebbia per la gestione sostenibile delle risorse idriche", effettuato dal Tavolo Trebbia a partire dal 2004, ha individuato le possibili azioni per il mantenimento/incremento delle disponibilità irrigue sull'areale di pianura rifornibile dal Trebbia, in una condizione di rispetto dei Deflussi Minimi Vitali (DMV) estivi, stimando un deficit dell'ordine di 12-13 Mm3/anno nell'anno medio, che diventano 14-16 Mm3/anno nell'anno mediamente secco;

il Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria (2009) ha individuato i criteri di calcolo del DMV, coerentemente con quanto stabilito nella Delibera del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 7/04. Nelle Norme del pta il rilascio del DMV nella sua componente idrologica, per le concessioni in atto, viene stabilito dalla data del rinnovo della concessione e comunque non oltre il 31.12.2012. Nell'ambito di specifico studio redatto dalla Provincia di Genova nel 2007 è stato definito, per la sezione idrografica a valle della derivazione del Brugneto, un valore di DMV idrologico pari a 102 l/s;

dall'analisi dei dati relativi agli afflussi e ai deflussi che interessano la Diga del Brugneto nell'attuale regime concessorio, si evidenzia che normalmente, anche nel periodo estivo con minor volume d'acqua invasata, risulterebbero ulteriormente disponibili alcuni Milioni di m3 di risorsa, oltre ai 2,5 milioni di metri cubi attualmente rilasciati nel Trebbia.

Ritenuto che

sia opportuno intervenire a tutela delle acque del Fiume Trebbia e di tutto l'ambiente che lo circonda e che da esso dipende, onde evitare un ulteriore degrado del Fiume stesso e conseguentemente dei comuni della Val Trebbia;

sia in particolare necessario attuare specifiche modalità di gestione dei rilasci della Diga del Brugneto a garanzia della sostenibilità delle esigenze irrigue di valle e del ripristino di un livello di rilascio delle acque sufficiente a far tornare il Fiume un punto di riferimento sia per l'agricoltura che per il turismo dell'intera Valle del Trebbia.

Impegna la Giunta

- a farsi promotrice dell'istituzione di un Tavolo Politico-Tecnico che ridefinisca la concessione di derivazione dell'acqua del Brugneto, composto dalle Istituzioni emiliano-romagnole e liguri e dalle Associazioni ambientaliste e di categoria coinvolte;
- a rivalutare, nell'ambito del Tavolo stesso, le modalità di gestione dei rilasci della Diga del Brugneto a garanzia:

- della salvaguardia dell'ecosistema del corso d'acqua e del bacino del Trebbia;
- del sostegno delle esigenze irrigue di valle;
- del ripristino di un livello di rilascio delle acque sufficiente a far tornare il Fiume un punto di riferimento sia per l'agricoltura che per il turismo dell'intera Valle del Trebbia;
- a verificare la possibilità di realizzare nuovi sistemi di regimazione del Fiume Trebbia nel territorio piacentino o di revisionare quelli già esistenti e in particolare l'invaso di Boschi e Boreca;
- ad operare affinché i rilasci programmati dalla Diga del Brugneto, eventualmente in sinergia con l'utilizzo delle Dighe di Boschi e Boreca e con la realizzazione degli invasi di cava a basso impatto ambientale, debbano coordinarsi con le misure di razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica, così come individuate nell'ambito del Tavolo Tecnico;
- ad operare affinché il piano delle attività estrattive provinciale di Piacenza individui ulteriori volumi di invaso per uso plurimo a basso impatto ambientale, rispetto a quelli attualmente previsti.»

OGGETTO 3408 - Risoluzione proposta dal consigliere Cavalli per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, circa l'allestimento del presepe nelle strutture scolastiche, volte a tutelare il patrimonio storico-culturale anche quando si ispira a valori e tradizioni di natura confessionale o paraconfessionale, sollecitando inoltre una chiara presa di posizione del MIUR sul tema.

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che:

- ha fatto notevole scalpore l'atto d'indirizzo emesso dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Monticelli (PC) con il quale si sollecitavano, "di fatto" gli insegnanti a non allestire il presepe nelle strutture scolastiche "a tutela di tutte le sensibilità, religiose ed a-religiose, che hanno pari diritto di cittadinanza nella Scuola pubblica".

Considerato che:

- l'art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260 stabilisce il Natale come festività nazionale;

- le celebrazioni tipiche della fine dell'anno solare sono innumerevoli e alcune di esse hanno radici antichissime e nel corso dei secoli sono state rivisitate e integrate;

- l'albero di Natale, ad esempio, ha origini pagane e precristiane ma da circa 5 secoli a questa parte è stato progressivamente integrato con le celebrazioni e le festività prettamente cristiane, basti pensare che in Vaticano le celebrazioni natalizie si aprono proprio in concomitanza con l'arrivo di una grande conifera;

- anche il presepe ha origini molto antiche e, assieme all'albero di Natale, risulta tra i rituali celebrativi più diffusi in tutta Europa;

- l'anno della nascita di Cristo è quello preso a riferimento per l'inizio del Calendario Gregoriano, il calendario ufficiale della maggior parte dei paesi del mondo.

Ritenuto che:

- il presepe, come il crocifisso, rappresenta dopo secoli, un patrimonio storico culturale della nostra terra che trascende, ormai, ogni valenza di stampo confessionale;

- la presenza nelle aule scolastiche e negli edifici pubblici in genere di questi elementi non compromette, pertanto, i legittimi e importanti presupposti e valori di laicità delle istituzioni pubbliche;

- voler "convertire" le festività natalizie in generiche festività laico-stagionali appare un goffo e intellettualmente disonesto tentativo di spogliarle dei valori e dei messaggi che storicamente le caratterizzano;

- l'eliminazione o la snaturazione di questo tipo di festività potrebbe, inoltre, rappresentare un pericoloso precedente, capace di mettere in discussione anche festività prettamente laiche come, ad esempio, quelle collegate ai valori della resistenza antifascista, solo perché legate al tessuto storico e culturale locale.

Impegna la Giunta regionale:

- ad attivarsi in ogni luogo opportuno alla tutela del nostro patrimonio storico-culturale anche quando esso trova ispirazione e origine in valori e tradizioni di stampo confessionale o paraconfessionale;

- a verificare se nei complessi scolastici della Regione siano state dispensate direttive o indirizzi simili ai succitati;

- ad attivarsi presso il MIUR al fine di definire una posizione chiara, unitaria e condivisa sul tema in oggetto.»

Mozioni

OGGETTO 804 - Mozione proposta dai consiglieri Alberto Vecchi, Donini e Piva per esprimere soddisfazione per il protocollo per la sperimentazione del trattamento di angioplastica dilatativa per la CCSVI promosso dalla Regione e approvato dal Comitato etico dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara.

«Premesso che

in Italia ci sono 58.000 malati di sclerosi multipla, molti anche in Emilia-Romagna, malattia invalidante per la quale non esistono percorsi terapeutici che portino alla cura;

anche le famiglie sono coinvolte pesantemente nella patologia e nel percorso terapeutico;

l'attuale cura dei malati di sclerosi multipla prevede farmaci costosissimi, dai 1.200 euro dell'interferone ai 3.000 euro del Tysabri al mese, per malato. Si stimano circa 400 milioni di euro in Italia per una cura che non porta alla guarigione;

un noto chirurgo vascolare dell'Università di Ferrara, nell'effettuare ricerche sulla sclerosi multipla, ha individuato dei problemi di circolazione alle vene del collo, che bloccano il normale percorso del sangue dal cervello al cuore;

tale blocco provoca accumulo di ferro sulle pareti della vena occlusa, che a sua volta genera radicali liberi, che infiammano il cervello e determinano le placche della sclerosi multipla. Infatti tutte le placche si localizzano sempre intorno ad una vena.

Considerato che

al recente convegno annuale dei neurologi americani, tenutosi a Toronto dal 10 al 17 aprile 2010, è stata illustrata la CCSVI (Insufficienza venosa cerebro-spinale cronica), recepita come patologia che si sviluppa dal 3° al 5° mese di gravidanza;

nello studio pubblicato si sono riscontrati il 95% di malati di Sclerosi multipla che ha la CCSVI (Current Neurovascular Research, 2009, 6, 204-212 Venous Collateral Circulation of the Extracranial Cerebrospinal Outflow Routes);

l'intervento per ripristinare il normale flusso sanguigno, denominato "liberazione", è un intervento mini invasivo di angioplastica dilatativa da eseguirsi in day hospital, con costi di circa 3.100 euro;

le "liberazioni" eseguite hanno portato sempre ad una migliore qualità di vita dei malati di sclerosi multipla; tra i benefici riscontrati si registrano una diversa colorazione in volto, una sostanziale diminuzione della fatica e un maggiore controllo sfinterico (vescicale e anale), un miglioramento delle funzioni motorie e sensoriali, una ripresa dell'acutezza visiva e della memoria;

questo tipo di cura (la liberazione) è già pratica su larga scala in Polonia, Giordania, USA, Kuwait, Bulgaria, Francia, Germania, India, Irlanda del Nord e Serbia;

la Regione Sicilia, in data 25/02/2010, ha richiesto al chirurgo ferrarese un protocollo di intesa per trasferire il know how necessario ai professionisti siciliani, per operare presso le proprie strutture sanitarie;

la Regione Puglia, in data 25/03/2010, si è attivata presso il chirurgo sopracitato affinché si possa avviare un progetto di cura presso le proprie strutture sanitarie.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

esprime soddisfazione per il protocollo per la sperimentazione del trattamento di angioplastica dilatativa per la CCSVI promosso dalla Regione e approvato dal Comitato etico dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara.»

OGGETTO 3363 - Mozione proposta dai consiglieri Barbatì e Grillini per invitare il Governo a intraprendere una politica di razionalizzazione e dismissione delle caserme destinate ad usi militari, valorizzandone inoltre la riqualificazione in un'ottica di utilità sociale, di recupero di efficienza funzionale e di risparmio delle risorse economiche stanziare.

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

premessato che

come risulta da numerose fonti giornalistiche, una problematica particolarmente rilevante sotto molteplici profili è rappresentata dal sovrannumero delle caserme attualmente destinate ad utilizzo dell'Esercito Italiano;

in particolare, significativa è l'intervista al Gen. Claudio Graziano, Comandante in capo dell'Esercito, pubblicata il 6 novembre scorso nell'edizione on-line de L'Espresso: segnatamente, dall'intervista emerge che, a fronte delle attuali 450 caserme, ne basterebbero solamente 15 per ottemperare alle necessità delle Forze armate, una riduzione degli stabilimenti militari che potrebbe comportare - approssimativamente - un risparmio alle casse statali "pari nel tempo a 4 - 5 miliardi di euro";

peraltro, lo stesso Gen. Graziano precisa che "I costi di gestione (di un così elevato numero delle caserme) sono insostenibili e non consentono un'ottimizzazione delle risorse"; a tali costi, peraltro, si aggiungono le spese necessarie per "spostare mezzi e personale in giro per l'Italia", spese la cui gravosità è determinata dalla dislocazione inefficiente e sovrabbondante delle caserme sul territorio nazionale;

la già patologica sproporzione tra numero delle caserme ed effettive esigenze organizzative e logistiche potrebbe ulteriormente acuirsi a causa dei tagli al personale e alle risorse militari previsti dal c.d. "decreto spending review": dagli attuali 112 mila militari, si passerà a 100 mila nel 2016 e a circa 90 mila entro il 2024.

Premesso, altresì, che

alle problematiche e alle connesse criticità sopra rappresentate, si aggiunge l'ulteriore questione della mancata valorizzazione delle caserme già dismesse: infatti, risultano attualmente in disuso - e in rovina, con conseguente degrado urbano - numerose ex caserme, che potrebbero essere riqualificate e destinate ad un utilizzo socialmente rilevante;

significativa, nel senso di cui sopra, la nota vicenda dell'ex caserma Masini di Bologna riportata dal quotidiano La Repubblica nell'edizione del 14 novembre 2012: come risulta dal contributo giornalistico - nonostante l'accordo siglato tra Comune di Bologna e Demanio, in cui si prevede la messa a disposizione delle ex aree militari per attività sociali l'ex caserma Masini è da circa 20

anni in disuso e versa in una situazione di degrado, quando potrebbe essere recuperata ad uso collettivo (come hanno voluto dimostrare gli attivisti del gruppo Labas, occupando l'immobile per destinarlo - di fatto - a laboratorio culturale).

Rilevato che

l'art. 6, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 20/2)", prevede che "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione" ed in particolare che "sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismessibili";

la recente legislazione nazionale, pertanto, si pone nel senso di una quantomeno parziale dismissione delle caserme, al fine di una loro razionalizzazione efficiente.

Precisato che

in coerenza con l'art. 833 cc. l'art. 232 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede che "Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.";

ai sensi del successivo art. 233, comma 1, lett. e), le caserme sono opere destinate alla difesa nazionale (quest'ultima, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. d), Cost.);

alla luce della legislazione vigente, deve quindi escludersi qualsiasi competenza della Regione in materia.

Invita il Governo

- a intraprendere una politica di razionalizzazione e dismissione efficiente delle caserme attualmente destinate ad usi militari, al fine di adeguare il numero delle strutture alle effettive esigenze dell'apparato militare, nell'ottica di un recupero di efficienza funzionale, organizzativa e logistica, nonché al fine di un risparmio delle risorse economiche stanziare in materia;
- a promuovere, anche tramite l'Agenzia del Demanio, la valorizzazione e la riqualificazione socialmente utile delle caserme già attualmente dismesse, anche al fine di evitare la rovina degli immobili esistenti e le connesse problematiche di degrado urbano.»

OGGETTO 3446 - Mozione proposta dai consiglieri Barbati, Mandini, Pagani, Naldi, Donini e Monari per invitare il Governo a completare il percorso normativo intrapreso con il D.L. 158/2012 in materia di ludopatia.

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la dipendenza da gioco d'azzardo, detta anche *gambling* patologico, rappresenta un fenomeno la cui drammaticità sociale e sanitaria è stata riconosciuta a diversi livelli istituzionali ed è comprovata dai dati statistici resi noti da diverse fonti (in alcuni casi eterogenee tra loro, ciò che impone di rappresentare un quadro solo approssimativo), tra cui il Ministero della Salute che conferma il dato secondo cui sarebbero circa 800 mila gli italiani affetti da tale patologia;

più in particolare, come risulta dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 19 aprile 2012 e recante *"Relazione delle Regioni e Province Autonome sul Gambling Patologico, oggetto di indagine conoscitiva della XII Commissione della Camera dei Deputati"*, con il termine "gioco d'azzardo patologico" si intende *"un disturbo del controllo degli impulsi che si connota come una dipendenza patologica "sine substantia", caratterizzata da andamento cronico e recidivante, in grado di compromettere lo stato di salute e la socialità della persona affetta da tale disturbo"*;

i casi di dipendenza da gioco d'azzardo e le conseguenziali ricadute sul piano sanitario, sociale e familiare, hanno avuto un'amplificazione esponenziale e progressiva nella società italiana, anche a causa del periodo di crisi economica e disoccupazione che - più di altri fattori - inducono i soggetti "più deboli" a ricercare nelle cosiddette "trappole luminose" un ristoro economico la cui statistica probabilità è quantomeno risibile;

peraltro, all'improbabilità di conseguire una vincita corrisponde in modo osmotico la spesa "compulsiva" sostenuta dai giocatori patologici, spesa che - secondo l'Agenzia dei Monopoli di Stato - ammonta, per il solo gioco lecito, a circa 60 miliardi di euro nei primi dieci mesi del 2012, con una spesa pro capite media di 1.323 euro (in Emilia-Romagna, la spesa pro capite è superiore alla media nazionale, ammontando a 1.442 euro);

per completezza, si ritiene opportuno precisare che, oltre alle problematiche socio-sanitarie specificamente rilevanti in tal sede, al gioco d'azzardo sono sottese anche problematiche di ordine pubblico e, più in generale, di illegalità, come risulta dalla *"Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito"* pubblicata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali in data 22 luglio 2011 (Doc. XXIII, n. 8);

per fronteggiare le problematiche di diverso ordine ingenerate dal fenomeno del gioco d'azzardo è necessario predisporre ed attuare politiche d'intervento efficienti e coordinate tra i diversi livelli interessati: nonostante il gioco d'azzardo legalizzato sia anche un canale tramite il quale lo Stato introita risorse di notevole entità e nonostante la cosiddetta "industria del gioco lecito" crei occupazione e lavoro, assume prioritaria e preminente rilevanza la circostanza che sempre più numerosi soggetti stanno rovinando se stessi, la loro esistenza e quella delle loro famiglie a causa del gioco.

Evidenziato che

nella consapevolezza delle criticità di ordine sociale e sanitario che caratterizzano il *gambling* patologico, in assenza di una (imprescindibile) normativa nazionale quadro, diversi professionisti del settore, l'associazionismo e alcuni enti territoriali, tra cui la Regione Emilia-Romagna (significativa in tal senso la delibera di Giunta n. 999/2011, che prevede politiche sanitarie di presa in cura dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico), hanno predisposto, sostenuto ed attuato programmi ed interventi di prevenzione, cura e assistenza delle persone affette dalla patologia in esame e dei loro familiari;

tali interventi preventivi e protettivi, tuttavia, risultano disomogenei sul territorio nazionale e regionale, specie a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili, un *deficit* che quantomeno ostacola e rischia di bloccare le attività attualmente attivate per fronteggiare il fenomeno;

alla luce di tale situazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella citata *Relazione* del 19 aprile scorso, ha precisato che *"si ritiene improcrastinabile dotare le Regioni di strumenti legislativi e finanziari che consentano alle stesse di programmare, pianificare e organizzare servizi e interventi sia sociali che sanitari capaci di attuare percorsi di cura e assistenza ai giocatori d'azzardo patologici e ai loro familiari"*, prospettando altresì che alla dipendenza da gioco, di cui sarebbe auspicabile l'inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza

(LEA), siano estese le stesse misure e gli stessi benefici già riconosciuti dalla legge nel campo delle dipendenze.

Sottolineato che

come noto, il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, recante "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*" (cd. "Decreto Balduzzi"), è intervenuto sul tema della ludopatia, nei termini (censurabili) di cui appresso;

l'art. 5 del decreto prevede che il *gambling* patologico sia inserito nei LEA come "addenda obbligatoria *ex lege*" nell'ambito della più ampia procedura di aggiornamento degli stessi, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2012: a parte i fondati dubbi in ordine al rispetto del termine del 31 dicembre data la complessità della procedura di aggiornamento (che prevede, tra l'altro, la concertazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano), la censura di più ampio spessore attiene al fatto che la disposizione in esame - pur a fronte del prospettato inserimento della ludopatia nei LEA - non prevede risorse finanziarie dedicate, ciò che di fatto potrebbe precludere l'effettiva realizzabilità degli interventi assistenziali da parte delle Regioni;

l'art. 7, comma 4, lett. a), del decreto vieta messaggi pubblicitari concernenti il gioco d'azzardo nei quali si evidenzia "*incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica*": alla luce di uno stretto ragionamento logico-concettuale, prima ancora che giuridico, non si intende come una pubblicità concernente il gioco non possa non incitare al gioco stesso;

l'art. 7, comma 10, del "Decreto Balduzzi" - come modificato in sede di conversione ad opera della L. 189/2012 - prevede che la distanza dei "*punti della rete fisica di raccolta del gioco*" dai luoghi sensibili sia definita con successivo decreto attuativo del Ministro dell'Economia da adottarsi, di concerto con il Ministro della Salute e previa intesa in sede di Conferenza unificata, "*entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*", termine ordinario e non perentorio che scadrà il prossimo 11 marzo 2013: è evidente che l'attesa della scadenza del termine di 120 giorni rischia di frustrare ulteriormente l'urgenza di intervenire con strumenti legislativi o regolamentari da parte degli enti del governo territoriale, peraltro senza la matematica certezza che a quella data il decreto sarà effettivamente adottato;

le censurate criticità legislative e finanziarie precludono alle Regioni di adottare strumenti legislativi nell'ambito di un quadro normativo nazionale certo e definito e supportati dal necessario apporto di risorse.

Invita il Governo

a completare il percorso normativo intrapreso con il D.L. 158/2012 in materia di ludopatia, prevedendo:

- a) a fronte dell'inserimento del *gambling* patologico nei LEA, lo stanziamento di risorse dedicate, necessarie per garantire l'effettiva predisposizione e attuazione da parte delle Regioni di politiche socio-sanitarie di assistenza alle persone affette da tale patologia;
- b) la tempestiva emanazione - auspicabilmente in un termine ben inferiore a quello di 120 giorni - del decreto attuativo di definizione delle distanze minime dei "punti di gioco" dai luoghi sensibili, anche al fine di prevenire contenziosi amministrativi e costituzionali che potrebbero essere ingenerati dall'adozione di provvedimenti legislativi o regolamentari da parte degli enti del governo territoriale;
- c) l'approvazione di una normativa nazionale quadro maggiormente completa sotto il profilo contenutistico e dispositivo, normativa che, da un lato garantisca omogeneità d'interventi su

112ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

18 DICEMBRE 2012

tutto il territorio nazionale, dall'altro consenta alle singole Regioni di dotarsi di strumenti legislativi nell'ambito di un quadro nazionale maggiormente completo.»